



TRIBUNALE DI TREVISO

R.G 316-2017

Il Presidente

Letto il ricorso che precede;

Visti gli artt. 669 terdecies e ss c.p.c.;

f i s s a

per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza collegiale del 13.4.2017

ad ore 15,30 onera parte reclamante per la notifica del suesteso ricorso e del presente decreto nel termine del 30 marzo 2017.

Autorizza la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso decreto su sito del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o dell'Ufficio Scolastico della Provincia di Messina

Nomina relatore il dott. Massimo Galli.

Treviso, li 14/3/17

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
15 MAR 2017
IL CANCELLIERE
Michele MARSALA

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO – IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

Reclamo ex art. 669 – terdecies cpc (con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

della sig.ra MARCHETTA Gaetana Fortunata ([REDACTED]),
[REDACTED]
[REDACTED], nello studio
dell'avv. Mariarita Pizzolato (C.F.: [REDACTED] – pec
mariaritapizzolato@pec.ordineavvocatitrevisto.it – fax 0423/301203), presso
l'avv. Giovanni Marchese (C.F.: [REDACTED] – pec:
marchese.giov@pec.giuffre.it - fax 090/679645), del Foro di Messina, che la
rappresenta e difende per procura in atti ed anche in calce al presente atto,
reclamante,

contro

il MIUR, in persona del Ministro pro tempore; l'Ufficio Scolastico Provinciale di
Treviso, in persona del legale rappresentante; l'Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia, in persona del legale rappresentante; l'Ufficio Scolastico Provinciale di
Messina, in persona del legale rappresentante; tutti domiciliati per legge presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Treviso,

per la riforma

dell'ordinanza del 9.2.2017 (resa nel ricorso cautelare "ante causam" n. 1736/2016
RG), pubblicata in data 10.2.2017, comunicata in pari data, con cui il Tribunale
del Lavoro di Treviso, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso ex art.
700 cpc "ante causam"; e, quindi,

per l'accoglimento

della domanda cautelare "ante causam".

FATTO

Con ricorso ex art. 700 cpc "ante causam", la sig.ra Marchetta Gaetana
Fortunata, assunta nell'anno scolastico 2015/2016 nell'ambito dell'USR per la



In vista dell'udienza, in data 24.1.2017, consultando il fascicolo telematico, senza avere peraltro ricevuto alcuna pec dalla Cancelleria, questa difesa ha potuto constatare che il Miur si era costituito, in forma cartacea, in data 23.1.2017, pertanto, fuori termine; né era stata scannerizzata alcuna copia né della memoria né dei documenti nel fascicolo telematico del PCT. Per cui, per estremo scrupolo difensivo, questa difesa provvedeva a depositare note di udienza del 24.1.2017 nonché alcuni documenti relativi al concorso 2012 e la giurisprudenza che si era già formata favorevolmente su casi identici.

Nello stesso tempo, sempre in data 24.1.2017, veniva depositato nel fascicolo telematico preverbale con cui si menzionavano tali note e la citata giurisprudenza.

All'udienza del 26.1.2017, quindi, il procuratore della ricorrente chiedeva un termine per esame della memoria del MIUR e per depositare note di replica.

Il Giudice, innanzitutto, riteneva inammissibili le note difensive del 24.1.2017 in quanto depositate senza sua autorizzazione, concedeva il termine per esame della memoria del MIUR ma non quello per depositare note di replica alla memoria della P.A. ma solo una replica a verbale nella nuova udienza fissata per la discussione per il 6.2.2017.

Quindi, all'udienza del 6.2.2017, la causa è stata posta in riserva.

Questa difesa, confidando nella piena fondatezza del ricorso, tanto più con il conforto delle sempre più numerose pronunce favorevoli dei Tribunali del Lavoro, nel frattempo intervenute, segnalate al Giudice del primo grado anche nel corso dell'udienza del 6.2.2017, attendeva una decisione di accoglimento.

Invece, sorprendentemente, con ordinanza del 10.2.2017, il Giudice monocratico, errando nell'interpretazione della legge n. 107/2015 in ordine alla mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 ai fini dell'assegnazione della sede definitiva per l'anno scolastico 206/2017, ha rigettato il ricorso, in tal modo gettando nello sconforto la sig.ra Marchetta, che ha visto infranto il suo diritto a ricongiungersi alla famiglia, composta dal marito e figli, rimanendo, con vincolo triennale, a distanza di 1200 Km, tanto più che, di contro,



preverbale depositato telematicamente il 24.1.2017; né concesso termine per il deposito di una memoria di replica alla memoria del MIUR, quanto meno quella del 24.1.2017, consentendo, soltanto, una replica a verbale per l'udienza del 9.2.2017.

D'altra parte, atteso che il giudizio davanti al Giudice monocratico di Treviso era stato instaurato nella forma del ricorso per riassunzione – che richiamava tutti gli atti del giudizio svoltosi davanti al Giudice monocratico di Barcellona P.G. (ME) – le note difensive apparivano come uno strumento di maggiore chiarezza dei termini della controversia ai fini della decisione e nello stesso interesse del Giudicante.

In quel momento, la decisione del Giudice di non consentire un compiuto contraddittorio delle parti, veniva interpretata come convincimento già formatosi sull'orientamento favorevole, ormai, pressochè, pacifico della giurisprudenza.

Invece, la lesione del contraddittorio si è appalesata di tutta evidenza con la pronuncia negativa, lasciando ritenere che proprio tale vizio sia stato determinante, e che, se il Giudice avesse concesso doverosamente i termini per controdedurre ed avesse acquisito agli atti, consentendo la replica al MIUR, le note difensive del 24.1.2014 ed il preverbale di udienza con i documenti allegati e la giurisprudenza, probabilmente, la decisione sarebbe stata diversa ed in sintonia con le altre predette decisioni cautelari.

Ad ogni modo, anche a prescindere da quanto sopra, resta il fatto che non sono state prese in considerazione le citate decisioni di altri Giudici del Lavoro – prodotte e citate nelle note del 24.1.2017 e nel pre verbale del 24.1.2017 - che hanno accolto i ricorsi ex art. 700 cpc avviati da docenti provenienti dalle Gae che hanno ritenuto di essere stati lesi e pregiudicati nella scelta della sede di assegnazione definitiva dai colleghi provenienti dalle G.M. del concorso 2012, assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016, ma agevolati nelle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico



2016/2017, nelle fasi B e C, pur avendo un punteggio inferiore. Quindi, la stessa identica questione.

Già solo questo inficia l'ordinanza reclamata.

1.2) Appare opportuno, qui, ribadire, in punto di fatto, quanto segue.

La sig.ra Marchetta, docente di scuola primaria, vincitrice di concorsi pubblici ordinari per titoli ed esami abilitanti per l'insegnamento nella scuola primaria nell'anno 1996 e nell'anno 2001 (ed altro sempre nell'anno 2001 per la scuola materna), come si evince dalla documentazione in atti (documento n. 2 della documentazione allegata al ricorso introduttivo), inserita nella GAE dell'USP di Messina, ultimo aggiornamento triennio 2015 / 2017, con servizio precario per l'insegnamento prestato per oltre 10 anni consecutivi, è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016, a tempo indeterminato e con decorrenza giuridica dall'1.9.2015, con assegnazione provvisoria presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina, con contratto del 28.11.2015 stipulato con l'I.C. Foscolo di Barcellona P.G. (ME).

Quindi, per l'anno successivo 2016/2017, ha partecipato alle operazioni di mobilità finalizzate all'assegnazione della sede definitiva; e, all'esito di queste, con email del 29.7.2016, ha ricevuto una comunicazione con cui il MIUR rappresentava di aver proceduto alla sua assegnazione, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Ambito 0014 (ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale della Provincia di Treviso); quindi, un'altra email del 24.8.2016 con cui le è stata comunicata la scuola "I.C. Spresiano" in provincia di Treviso, dove prendere servizio.

Sicchè, di fatto, all'esito delle operazioni di mobilità a cui ha obbligatoriamente partecipato, la sig.ra Marchetta è stata assegnata nell'ambito 0014 del Veneto, rientrante nella provincia di Treviso (corrispondente al 47° posto nell'ordine di scelta indicato nella domanda di mobilità), invece che, come di diritto, nell'ambito prescelto nell'ordine, in base al suo punteggio di punti 34 (+ 6= 40 nella sede di



residenza) riportato in graduatoria presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di Messina, ed in particolare in uno degli ambiti in cui si suddivide, indicati nella domanda di mobilità (nell'ordine, 0015, 0013, 0016, 0014), dove esistevano posti disponibili, assegnati illegittimamente a docenti con punteggio inferiore (come si può rilevare dal bollettino dell'USP di Messina del 29.7.2016 in atti – al punto 10 della produzione allegata al ricorso introduttivo - confrontando il citato punteggio di mobilità della ricorrente con quelli inferiori dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012).

Peraltro, a nulla è sono valse il reclamo presentato in data 3.8.2016 (subito dopo la comunicazione del 29.7.2016) - al punto 10 della produzione allegata al ricorso introduttivo - e la successiva richiesta di tentativo di conciliazione dell'11.8.2016 - al punto 11 della produzione allegata al ricorso introduttivo - rimasti entrambi privi di riscontro.

Sicchè, per non perdere il posto di lavoro, la reclamante è stata costretta a prendere servizio nella sede assegnatale, con vincolo triennale, in dispregio del suo diritto soggettivo (tanto più gravemente leso per il forzoso allontanamento dalla famiglia); e quindi presso una sede (la 47^a nella scelta) a circa 1.200 km di distanza da quella prescelta (che come prima scelta aveva chiesto l'Ambito Territoriale di Messina, indicando nell'ordine i sottoambiti 0015, 0013, 0016, 0014; poi, gli altri ambiti territoriali delle altre province della Sicilia; quindi della Calabria; e così via a salire, come si riscontra nella domanda di mobilità), peraltro, in dispregio dei criteri di merito in base al punteggio e di viciniorità in relazione alle prossimità tra province.

1.3) In punto di diritto. Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data – Immotivata disparità di trattamento nelle operazioni di mobilità tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 ed i docenti provenienti dalle Gae. Violazione del diritto soggettivo della reclamante.

A) Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione – costituente il bando della mobilità finalizzato



all'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con sede provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 con il piano straordinario di cui alla legge n. 107/2015 - hanno introdotto una disparità di trattamento tra i docenti partecipanti (non vincitori) al concorso 2012 inseriti nella graduatoria di merito (non abilitante all'insegnamento per i non vincitori) e quelli, come la ricorrente, provenienti dalle GAE (vincitori di concorsi finalizzati all'abilitazione all'insegnamento) che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

Ed infatti, sulla mobilità, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva, si consideri quanto segue.

L'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge, a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che *"... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ..."*.

Nulla si dice, al citato comma 108, dei docenti di cui al comma 96 lettera a) (cioè di quelli provenienti dalla GM del concorso 2012). Ma, nel contempo, nulla si dice, nemmeno, che a costoro potesse applicarsi la disciplina ordinaria della mobilità provinciale (quella illegittimamente applicata dal MIUR), vale a dire quella prevista per i docenti assunti in via ordinaria ai sensi dell'art. 399 del T.U. sulla scuola di cui al D.Lgs n. 207/1994.

Si osservi che, al comma 73, la stessa legge n. 107/2015 ha indicato, espressamente, i docenti assunti nell'anno 2015/2016 a cui applicare la mobilità ordinaria in sede provinciale in questi ricomprendendo, oltre ai docenti assunti in via ordinaria (indicati come assunti in c.d. fase 0), **esclusivamente**, i docenti assunti in via straordinaria in c.d. fase A, in cui sono ricompresi sia quelli



provenienti dalla G.M. del concorso 2012 sia quelli provenienti dalle GAE (quindi senza alcuna distinzione tra queste due categorie).

Pertanto, se avesse voluto estendere la mobilità ordinaria in via provinciale anche ai docenti assunti in via straordinaria in fase B ed in fase C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (e solo per costoro), il legislatore della legge 107/2015 lo avrebbe precisato ed espressamente indicato e/o, meglio, lo avrebbe dovuto precisare ed espressamente indicare.

Ma ciò non è stato. E ciò è, inequivocabilmente, significativo.

D'altra parte, non si comprenderebbe – tanto più in mancanza di una espressa disposizione di legge - una tale disparità di trattamento – che sarebbe illogica e contraddittoria – dal momento che lo stesso legislatore della legge 107/2015, per i docenti assunti in via straordinaria in fase A, non fa alcuna distinzione tra quelli provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae. E sempre lo stesso legislatore, al comma 108, nel periodo successivo (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), dove si occupa dell'assegnazione provvisoria, disciplina tale istituto per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, in modo eguale, senza fare alcuna distinzione tra GM concorso 2012 e Gae, assicurando parità di trattamento.

Né già mai, anche se manca un esplicito riferimento, la contrattazione collettiva ed un atto ministeriale di contenuto organizzativo, potrebbe sostituirsi alla legge.

Sarebbe un grave attentato al principio di diritto della gerarchia delle fonti.

Ed allora, può dirsi con certezza che la legge n. 107/2015, a differenza di quanto è dato leggere nell'art. 6 del CCNI e quindi nell'O.M. n. 241 (artt. 8 e 9), non prevede affatto una preferenza né fasi distinte tra i docenti assunti in via straordinaria in fase B e C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae; e meno che mai prevede una mobilità provinciale per i primi diversa da quella nazionale solo per i secondi. Per tutti, quindi, la mobilità è nazionale.



Non vi è, dunque, né vi potrebbe giammai essere alcuna differenza, in tema di mobilità, in ordine all'assegnazione della sede definitiva tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c) (e cioè nelle fasi B e C), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.

In sostanza, anche in base alla legge 107/2015, deve valere il principio generale – che vale per tutti i concorsi e selezioni pubbliche – per il quale nella formazione delle graduatorie a tutti i partecipanti al concorso deve essere garantita la parità di trattamento, per cui tutti i docenti collocati nella graduatoria della mobilità 2016/2017 pubblicata il 29.7.2016 (prodotta agli atti), di cui qui si discute, sia i docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012 e sia quelli provenienti dalle GAE, devono partecipare alle operazioni di mobilità senza distinzione di fasi e a parità di condizioni su tutti gli ambiti a livello nazionale in base al punteggio.

Solo il punteggio, quindi, deve essere il criterio discriminante.

Diversamente dal punteggio non possono crearsi disparità di trattamento.

Proprio per tali considerazioni, oltre al Tar di Roma (che ha adottato pronunce cautelari di accoglimento), sono stati già emanati alcuni provvedimenti cautelari, sempre più numerosi, dei Giudici del Lavoro che si sono pronunciati nel senso di ritenere illegittima ogni forma di discriminazione e di disparità di trattamento, anche quella operata nella fase B e C della mobilità di cui qui si tratta, ritenendo legittimo il solo criterio discrezionale del punteggio in graduatoria che tiene conto dell'anzianità di servizio, dei titoli del servizio, delle situazioni familiari e personali (Tribunale del Lavoro di Trani, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale del Lavoro di Taranto, ordinanza del 20.9.2016; Tribunale del Lavoro di Brindisi, ordinanza dell'11.10.2016; Tribunale del Lavoro di Patti, ordinanza del 31.10.2016; Tribunale del Lavoro di Palermo (commento ordinanza su Orizzonte Scuola); Tribunale del Lavoro di Pavia, ordinanza dell'11.11.2016; Tribunale del Lavoro di Roma n. 3 ordinanze del 12.12.2016; Tribunale del Lavoro di Foggia,



ordinanza del 21.12.2016; Tribunale del Lavoro di Vercelli, ordinanza del 3.1.2017; Tribunale del Lavoro Ferrara, ordinanza del 28.1.2017; Tribunale del Lavoro collegiale di Parma del 30.1.2017; Tribunale del Lavoro di Ravenna, ordinanza del 3.2.2017.

Si tratta di provvedimenti che hanno deciso casi identici a quello di cui si tratta.

B.2) Per completezza di difesa (a conforto del fatto che la censurata discriminazione non trova fondamento alcuno e che anzi è, manifestamente, illegittima non solo sotto il profilo del diritto di uguaglianza tra lavoratori ex artt. 3 e 4 della Costituzione, ma anche sotto il profilo dell'imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 della Costituzione), appare opportuno precisare, ancora, quanto segue per chiarire meglio la posizione dei controinteressati.

Innanzitutto, va chiarito che i controinteressati provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (solo a cattedre e non finalizzato all'abilitazione all'insegnamento) non sono vincitori del concorso medesimo (perché altrimenti sarebbero stati già titolari di cattedra e non assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107/2015), ma, soltanto, partecipanti allo stesso e collocati nella relativa graduatoria di tale concorso.

Ciò precisato, si osserva che già solo questo evidenzia un'illegittima disparità di trattamento, non comprendendosi perché mai i docenti (peraltro, più giovani e senza esperienza lavorativa) provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli (più anziani) provenienti dalle GAE - peraltro, anche più titolati non solo perché hanno superato uno e/o più (nel caso di specie due) concorsi per titoli ed esami, per di più abilitanti all'insegnamento, ma anche per anzianità di servizio - che, addirittura, in base al punteggio ottenuto in sede di operazioni di mobilità, si pongono in graduatoria (nella specie, quella della mobilità docenti pubblicata il 29.7.2016) in posizione superiore (e ciò, peraltro, stranamente, riscontrandosi soltanto per gli assunti in fase B e C e non anche per gli assunti in fase A).



Ma vi è di più.

I controinteressati non hanno alcun titolo di abilitazione all'insegnamento.

Ed infatti, come si evince dal relativo bando, il concorso del 2012 era un concorso, su base regionale, finalizzato esclusivamente all'assegnazione delle cattedre messe a disposizione, senza alcuna abilitazione all'insegnamento per i partecipanti non vincitori.

Infatti, il bando di concorso, contenuto nel D.M. del 24.9.2012 (prodotto), richiama in premessa il D.I. n. 460 del 24.11.1998 (prodotto) che disciplina tutti i concorsi a cattedra. L'art. 5 di tale D.I. prevede che *“Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento”*. Il che sta a significare che i partecipanti al concorso in questione 2012, non vincitori (come i controinteressati), privi di abilitazione, restano tali anche dopo il concorso.

Tale circostanza è stata denunciata in un'interrogazione parlamentare pubblicata nel sito “Orizzonte Scuola” (la cui nota è stata prodotta con la memoria del 24.1.2017, in atti).

Per cui, già solo per questo, la posizione dei docenti collocati nelle GAE avrebbe dovuto essere, semmai, più considerevole di tutela di quella dei docenti provenienti dalla G.M. del concorso 2012. D'altronde, la “ratio” della legge n. 107/2015 (la cui emanazione è figlia della disciplina comunitaria e conseguenza delle sanzioni inflitte all'Italia dall'Unione Europea riguardo ai contratti a termine ripetuti nel tempo riguardanti, per l'appunto, i docenti provenienti dalle GAE) era quella dell'eliminazione del precariato, tant'è che, in un primo momento, era destinata soltanto ai docenti collocati nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione del personale ivi collocato (tutti abilitati all'insegnamento in base alla partecipazione ad uno o più concorsi per titoli ed esami a tale scopo finalizzati). Solo in via di emendamento la disciplina dell'assunzione straordinaria di cui alla legge n. 107/2015 è stata



essendo in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria conseguita nell'anno 2000 a seguito di apposito concorso pubblico per titoli ed esami, appositamente a ciò finalizzato - hanno dovuto richiedere la sede definitiva tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai predetti indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.

In tal modo, quindi, è stata garantita solo ai docenti partecipanti al concorso 2012 (pur non essendo ciò previsto dalla legge n. 107/2015) la stessa sede provinciale di quella di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente. Tale disparità di trattamento - in dispregio del punteggio posseduto - è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come la reclamante, risulta collocata nelle GAE da molto tempo ed è stata impiegata per supplenze anche annuali da circa 10 anni (come si evince dalla copia dello stato di servizio presentata ai fini della ricostruzione della carriera, n. 15 della produzione depositata con il ricorso introduttivo) con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e smi, penalizzata rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, la gran parte senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale).

C) I medesimi rilievi valgono, sempre per le operazioni di mobilità, anche per i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015.

Tali osservazioni pongono all'attenzione solo per completezza difensiva ed al solo fine di chiarire che il legislatore non ha inteso introdurre, nelle operazioni di mobilità, fasi distinte, dovendo osservarsi come unico criterio discretivo quello del merito, garantito dal punteggio, si rileva ancora quanto segue.

Le operazioni di mobilità, nella parte in cui, sempre nella seconda fase, hanno distinto la posizione dei docenti assunti entro il 2014/2015 dagli altri, senza considerare il punteggio, sono altrettanto illegittime.



Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto B della mobilità, punto 1, si legge “1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;”.

Senonchè, ciò non trova riscontro nell'art. 1, comma 108 della 107/2015, primo periodo, laddove si legge che “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).”.

La legge parla di mobilità territoriale nazionale su ambito – con la sola deroga del vincolo triennale - e non prevede alcuna prerogativa diversa dal punteggio posseduto.

Ciò dimostra la palese illegittimità del CCNI dell'8.4.2016.

1.4) In punto di diritto. Illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e dell'O.M. n. 241 di pari data. Immotivata disparità di trattamento nelle operazioni di mobilità tra i docenti provenienti dalle GM del



concorso 2012 ed i docenti provenienti dalle Gae. Violazione del diritto soggettivo della reclamante.

A) Ed allora, dal superiore “excursus” e dal confronto tra la legge 107/2015 e le norme sulla mobilità del CCNI e dell’OM n. 241, si desume l’illegittimità di queste ultime atteso che **l’unico criterio discretivo nelle operazioni di mobilità doveva essere quello del merito, e quindi quello del punteggio nella graduatoria di mobilità.**

Ne discende, per tutto quanto sopra considerato - per effetto dell’illegittima O.M. n. 241/2016 e dell’illegittimo CCNI nelle parti sopra evidenziate -, il fatto lesivo del diritto soggettivo della reclamante che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l’Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell’ordine gli ambiti Sicilia 0015, Sicilia 0013, Sicilia 0016, Sicilia 0014) – e poi, quindi, le altre province della Sicilia, e quindi quelle della Calabria, come si legge nella domanda di mobilità – e che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 34 (+ 6 ai fini del ricongiungimento con la famiglia i sensi di quanto previsto dall’allegato 1 al CCNI dell’8.4.2016 sulla mobilità), e quindi di 40 sull’ambito Sicilia 0015 (in cui ricade il suo comune di residenza di Barcellona P.G.) superiore ai docenti assunti in tale provincia nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012 – quali i sig.ri Belcastro Maria (punti 30), Bonanno Antonella (punti 24), Abate Concetta (punti 21), Gugliandolo Gisella (punti 29), Collorà Vincenza (punti 27), Cannistrà Maria Tindara (punti 24), Carbonari Maria Vincenza (punti 21), Casella Maria (punti 16), Cosenza Flavia (punti 30) De Domenico Maria Elena (punti 31), Del Monte Stefania (punti 23), Diamante Maria Rosa (punti 16), D’Arrigo Erika (punti 32), Gallucci Giusy (punti 23), Greco Valentina (punti 30), Giorgianni Maria (punti 19), Alcaro Marianna (punti 25), Lombardo Palma Gabriella (punti 21), Aliquò Marcella (punti 15), Liotta Francesca (punti 34), Miccio Jlenia (punti 26), Miceli Elisa (punti 27) Mondello Angela (puti 32) Mangano Santina (punti 31), Morabito Natala (punti 21), Marzo Simona /(punti 39), Napolitano Carmela (punti 27), Pafumi Giuseppa (punti 23), Paternò Giuseppina (punti 30), Russo Donatella (punti 18), Russo Maria (punti 23), Scibilia Fabrizio (punti 22), Salmeri Sonia Katiuscia (punti 32), Sanò Maria Giovanna (punti 34), Spadaro Giusi



(punti 27), Tripepi Luigia (punti 31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghi Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12) - **e che nonostante ciò è stata pretermessa nella scelta di tale Ambito Territoriale a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio inferiore.**

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della sig.ra Marchetta, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendole stata preclusa la mobilità, a parità di condizioni, sull'Ambito Territoriale di Messina (come negli altri Ambiti), **riservata prioritariamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012 titolari di un punteggio inferiore in palese pregiudizio dei criteri del merito.**

B) Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo, è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità di cui si tratta.

Si consideri, infatti, che la reclamante ancora non si capacita su come – in base al punteggio di 34 + 6 – sia stata assegnata presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, Ambito Veneto 0014, la cui richiesta (come si evince dalla domanda di mobilità allegata in atti), risulta essere la 47^a - quando, nella domanda, aveva selezionato, in prima istanza, Messina (ambiti Sicilia 0015, 0013, 0016, 0014), poi, Catania (Sicilia ambito 006, ecc.), e così via (come si evince dalla domanda di mobilità).

Invero, ai fini della prossimità rispetto alla provincia di Messina, sede prescelta in quanto di residenza della ricorrente, la sede di assegnazione si trova ad oltre 1.200 km, e quindi tra i punti più lontani di cui alla tabelle di prossimità prevista dall'art. 9, comma 17, dell'O.M. n. 241/2016 (allegata in atti, al punto 16 della produzione depositata con il ricorso introduttivo).

Sicché e ad ogni modo, non è dato sapere su quali presupposti e/o dati si è fondata l'assegnazione della ricorrente frutto del famoso c.d. "algoritmo" per l'individuazione delle sedi, che nel caso di specie ha errato in modo



macroscopico, in particolare chi ha immesso i dati, atteso che la sede di assegnazione oltre che lontana non tiene in alcuna considerazione né le disponibilità esistenti né le particolari famiglia legate al necessario ricongiungimento con la famiglia.

1.5) In via subordinata, si ribadisce, sollevandola, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 108, della legge 13.7.2015 n. 107, per contrasto con gli artt. 3, 4, 36, 97 della Costituzione, su cui, anche in tal caso, il Giudice di primo grado non si è espresso.

Solo in via estrema, ove e nella misura in cui, in tutto o in parte, si dovesse ritenere l'O.M. n. 241/2016, attuativa del CCNI dell'8.4.2016, legittima, in quanto coerente con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, con particolare riferimento alla disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalle concorso 2012, assunti nella medesima fase B e C, si solleva incidente di costituzionalità della norma medesima per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione degli artt. 3, sul principio fondamentale di uguaglianza; 4, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro; 36, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente calpestato ove si consideri un soggetto come la ricorrente di 43 anni sradicata dal territorio e dalla famiglia, marito e figli, e costretto a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori da casa); 97, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento e di imparzialità.

Ed infatti, si consideri quanto segue.

La legge n. 107/2015, ed in particolare, l'art. 1, commi 96, 97 e 98 distinguono le seguenti fasi di assunzione:

a) Innanzitutto, abbiamo i docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 in fase 0 e A.

Il comma 73 così recita: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al*



decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva”.

Tale disposizione si applica sia agli assunti in fase 0 (assunzioni ordinarie) che a quelli assunti in fase A (dove non si fa distinzione alcuna tra i docenti provenienti dal concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae), poiché al comma 98 è, espressamente, previsto che le assunzioni in fase A avvengono *“secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i competenza degli uffici scolastici regionali”.*

Per cui, solo agli assunti in fase Zero e A si applica la disciplina ordinaria che prevede la mobilità nella provincia di immissione in ruolo secondo le “vecchie regole” (di cui al decreto legislativo del 16 aprile 1994).

b) Poi abbiamo – ex comma 96 – i docenti provenienti da GM concorso 2012 assunti in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. a) ed i docenti provenienti da GAE assunti in fase B e C nell'A.S. 2015/2016 (comma 96 lett. b).

Ora, secondo l'art. 1, comma 108, i docenti provenienti di Gae assunti in fase B e C del piano straordinario di assunzione, dovranno obbligatoriamente presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, giacché la sede assegnata è solo provvisoria. Nulla si dice nella norma in commento dei docenti assunti provenienti da GM concorso 2012 nelle medesime fasi B e C.

Da tale omessa indicazione, il CCNI dell'8.4.2016 e, quindi, l'O.M. di pari data, hanno fatto ritenere potersi applicare la disciplina della mobilità ordinaria a livello provinciale, che, invece, come si è visto, si applica, soltanto, ai docenti assunti in fase 0 ed in fase. Senonchè – come si è avuto modo già di precisare – ciò che assume il MIUR con i citati ed impugnati atti non può assolutamente essere.

Infatti, consentire a costoro di ottenere la sede definitiva nello stesso ambito provinciale di assegnazione provvisoria, come per la mobilità ordinaria, sarebbe illegittimo; sia perché il comma 73 (dell'art. 1, della legge n. 107/2015), espressamente, prevede la mobilità provinciale ordinaria, soltanto, per gli assunti



nell’A.S. 2015/2016 in fase Zero ed A (dove, peraltro, non si fa distinzione tra i docenti provenienti dalla GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae), per cui non si comprende perché la mobilità ordinaria non sia stata espressamente indicata anche per costoro pur nulla dicendo la normativa; sia perché, evidentemente, in tal modo, in difetto di una norma di legge espressa, si sancirebbe una manifesta disparità di trattamento tra lavoratori assunti nella medesima data dipendenti della P.A. non comprendendosi il perché i docenti provenienti dalle G.M. del concorso 2012 dovrebbero avere un trattamento di favore rispetto a quelli provenienti dalle GAE.

Tutto ciò premesso ed alla luce di quanto argomentato ove mai, invece, si dovessero ritenere il CCNI e l’O.M. n. 241 dell’8.4.2016 – quali atti presupposti – legittimi perché conforme alla legge n. 107/2015, quest’ultima, certamente, sarebbe illegittima, in particolare, nella materia della mobilità docenti per l’assegnazione della sede definitiva, e ciò soprattutto, laddove, per gli assunti in via straordinaria in fase B e C, tale legge legittimasse una distinzione di trattamento tra le due posizioni dei docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016, tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE.

Infatti, in tale ipotesi, è palese la violazione del principio di uguaglianza tra lavoratori dipendenti della P.A. in posizione identica, con pregiudizio, nel contempo, del diritto di accesso al lavoro e del principio di imparzialità e buon andamento che dovrebbe contraddistinguere la condotta della P.A..

Fatto sta che il Giudice del primo grado non ha, minimamente, valutato – omettendone la pronuncia - tale domanda che questo On. Giudice di secondo grado, sempre in via subordinata, dovrebbe valutare.

^^^

3- SUSSISTONO, PERTANTO, SIA IL “FUMUS BONI IURIS” CHE IL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE

A) Sulla fondatezza del ricorso non sussistono dubbi.



Da tutto quanto sopra esposto, la prima cosa che balza subito all'evidenza, nell'ambito delle operazioni di mobilità di cui si discute, è la disparità di trattamento venutasi a creare, nella fase in questione delle operazioni di mobilità, tra docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 tra quelli provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE (assunti nella medesima fase B e C), tanto più grave ove si consideri che, nel caso di specie, ai fini della mobilità, la reclamante (proveniente dalle Gae) ha un punteggio superiore a gran parte dei primi (provenienti dal concorso 2012), oltre ad avere non solo un'età superiore ma anche un'anzianità di servizio superiore (circa 6 mesi di servizio quelli delle GM 2012 e circa 10 anni di anzianità di servizio la deducente) – cosa che nella prima fase tra i docenti assunti in fase A non è accaduto.

Invero, il diverso e maggior punteggio riportato nella graduatoria di mobilità dei docenti che provengono dalle GAE rispetto a quelli che provengono dal concorso 2012, individua e qualifica coloro che hanno maggiore anzianità di servizio (si attenzioni l'età anagrafica tra coloro che provengono dal concorso 2012 e quelli che provengono dalle GAE) e, quindi, maggior merito professionale.

Non solo, ma, come si è detto in premessa, in particolare per la reclamante, per quanto risulta dal suo stato di servizio e dallo stesso "curriculum" presentato, tra i vari titoli, la stessa risulta vincitrice del concorso pubblico ordinario per titoli ed esami svolto nell'anno 1996 abilitante all'insegnamento nella scuola primaria; nonché di successivo concorso nel 2001 abilitante nelle scuole elementari nella Regione Sicilia; che la pongono in posizione superiore a quella dei docenti inseriti nelle G.M. del concorso 2012 (che, addirittura, quando venne bandito non era abilitante all'insegnamento).

Fatto sta che, allo stato, la graduatoria delle operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C che hanno chiesto, come prima sede, innanzitutto, nell'ordine di scelta, l'assegnazione nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (e quindi nelle sedi Sicilia 0015, 0013,



0016, 0014), non rispetta, affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio posseduto, perché se così fosse stato, come doveva essere – per quanto si evince dal bollettino della mobilità docenti dell'USP di Messina del 29.7.2016 - , la ricorrente avrebbe dovuto essere assegnata nell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina (in uno degli abiti territoriali sopra indicati), e non nell'Ambito Territoriale della Provincia di Treviso.

B) Il danno grave ed irreparabile è nelle cose, innanzitutto, solo che si consideri il vincolo triennale di assegnazione delle sedi che impone alla deducente di non potere partecipare ad altre operazioni di mobilità per tre anni, e quindi di restare a Spresiano (TV) a circa 1.200 Km di distanza da Barcellona P.G. (ME), dove risiede, con danni non solo di natura economica, ma anche di natura personale e sociale per il grave pregiudizio all'integrità della famiglia.

Per cui, è palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni, sia economici che all'integrità familiare con ripercussioni anche alla salute sia della ricorrente che dei familiari, conseguenti all'assegnazione definitiva per tre anni presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso.

La sig.ra Marchetta, infatti, ha l'età di 48 anni, è stata precaria per oltre 10 anni (avendo insegnato con supplenza annuale per tutti questi anni), e confidava, dopo tanti sacrifici, tanto più in base al suo punteggio di mobilità, nella sua assegnazione definitiva nell'Ambito Territoriale di Messina (in particolare nell'ambito Messina 0015 in cui ricadono le scuole primarie a Barcellona P.G. e dintorni) per potere stabilizzare la propria esistenza ed assicurare tale stabilità, per la quale aveva sopportato enormi sacrifici, anche la famiglia.

Per cui, oltre a profilo economico, relevantissime sono le ripercussioni sulla integrità della famiglia, oltre che sull'equilibrio psicofisico personale della reclamante.

^^^



4- PREMESSO, IN FATTO ED IN DIRITTO, TUTTO QUANTO SOPRA, APPAIONO PALESI GLI ERRORI IN CUI È CADUTO IL GIUDICE DEL PRIMO GRADO.

Il primo Giudice, probabilmente, è stato tratto in errore dalle travisanti affermazioni del MIUR, che risultano sconfessate dalla memoria difensiva del 24.1.2017, non considerata, ma soprattutto dalla giurisprudenza copiosa prodotta agli atti; oltre che, in ogni caso, dalle stesse considerazioni in fatto ed in diritto sopra esposte.

Il Giudice del primo grado ha errato nel suo convincimento non tenendo in considerazione il fatto che, come si era anche precisato nella memoria difensiva del 24.1.2017, l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 andava interpretato anche alla luce del comma 73 e che, in ogni caso, il fatto che il citato comma 108 non contemplasse i docenti provenienti dalla concorso 2012 non era motivo sufficiente perché tale mancanza fosse colmata con una norma contrattuale di rango inferiore alla legge.

Il Giudice del primo grado è caduto in errore seguendo il ragionamento del MIUR fondato sulle fasi di cui al CCNI dell'8.4.2016 che è proprio quello illegittimo e censurato con il ricorso non trovando riscontro, a proposito delle operazioni di mobilità, nella legge 107/2015, ed in particolare nell'art. 1, comma 108, da leggere, come si è detto, alla luce del combinato disposto con il comma 73.

Sulla base delle predette due norme, correttamente interpretate, infatti, si coglie che sia i docenti assunti nell'anno scolastico 2014/2015 sia quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 in fase B e C provenienti dal concorso 2012, dovevano e debbono partecipare alle operazioni di mobilità nazionale in un'unica fase, senza distinzione, sulla base del solo punteggio, essendo riservata per legge la mobilità provinciale, esclusivamente, ai docenti assunti in fase c.d. 0 ed in fase A. Come si è già detto, se la stessa legge 107/2015, eccezionalmente, si è preoccupata di estendere la disciplina della mobilità provinciale – che è quella ordinaria prevista dal D.Lgs n. 207/1994 – prevista per i docenti assunti in c.da



di cui al D.Lgs 207/1994, è riservata esclusivamente ai docenti assunti in fase 0 ed in fase A.

Ancora, altro errore in cui è caduto il Giudice del primo grado è quello di non avere, esattamente, colto la posizione dei docenti provenienti dalle graduatorie del concorso 2012 e quelli provenienti dalle Gae, che si era anche precisato nelle note del 24.1.2017 anche con la produzione del D.M. del 24.9.2012, del D.I. del 24.11.1998 e dell'interrogazione parlamentare pubblicata sulla rivista telematica "Orizzonte Scuola", riguardante, per l'appunto, tali docenti. Si consideri, infatti, innanzitutto che il concorso 2012 era un concorso a cattedra non abilitante all'insegnamento se non per i vincitori e non prevedeva, quindi, alcuna efficacia delle graduatorie dei concorrenti non vincitori, che, come tali, non erano idonei all'insegnamento. Proprio per tal motivo tutti i docenti inseriti nelle Gae e precari da lungo tempo non hanno ritenuto di partecipare a tale concorso, tanto più perché, ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs 207/1994, era già disciplinato normativamente il loro accesso ai ruoli in base ai punteggi nelle Gae ed ai posti annualmente messi a disposizione del MIUR. Peraltro, il Giudice di primo grado non ha nemmeno tenuto in considerazione che tutti i docenti collocati nelle Gae, come anche la reclamante, sono stati, a loro tempo, anche vincitori di appositi concorsi per titoli ed esami finalizzati all'abilitazione all'insegnamento (nel caso della sig.ra Marchetta, come risulta in atti, questa a superato un primo concorso pubblico del 1996 a base nazionale ed un secondo concorso pubblico del 2001 a base regionale). Infatti, l'interrogazione parlamentare era stata posta proprio in considerazione del fatto di avere considerato efficaci delle graduatorie, quelle del concorso 2012, che non potevano essere utilizzate atteso che i concorrenti non avevano l'abilitazione all'insegnamento.

E' evidente che tale errata interpretazione ha condizionato il convincimento del Giudice anche in merito alla questione di illegittimità costituzionale sollevata nel ricorso sulla disparità di trattamento.



Quanto, infine, alla questione dei docenti assunti fino all'anno scolastico 2014/2015, contraddittoriamente, lo stesso Giudice del primo grado non ha colto il fatto che costoro, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, avrebbero dovuto partecipare alla mobilità nazionale (mentre il CCNI dell'8.4.2016, che egli stesso ha fatto salvo, prevede la mobilità provinciale ed interprovinciale, e, per tal motivo, la precedenza rispetto agli altri docenti), e che, quindi, anche in tale ipotesi, non è giustificabile alcuna precedenza e fasce ma solo il punteggio ai fini della mobilità (che, ovviamente, è superiore, trattandosi di personale assunto in data precedente e quindi con punteggio superiore). E tale contraddizione è proprio il risultato e la conseguenza dell'errore di interpretazione della legge n. 107/2015, in materia di mobilità, in cui è caduto il Giudice del primo grado.

Sicuramente, il Giudice del primo grado non sarebbe caduto in errore se avesse attenzionato, a parte le note difensive della odierna reclamante - il cui deposito aveva l'onere di consentire, anche nella concessa successiva udienza, nel rispetto del principio di difesa e di contraddittorio -, le decisioni dei Giudici del lavoro, segnalate e prodotte (e che si producono nuovamente con il presente reclamo) telematicamente, che hanno deciso favorevolmente casi identici a quello di specie.

^^^

Ed allora, resta il fatto che la disciplina sulla mobilità, contemplata nella legge n. 107/2015, per quanto si è avuto modo di esporre sopra, non prevede alcuna norma di favore per i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 rispetto a quelli provenienti dalle GAE, ed il Giudice è stato tratto in errore, sul punto, dalla memoria difensiva del MIUR che, peraltro, nulla ha detto del fatto che il bando di quel concorso (D.M. del 24.9.2012) non prevedeva alcuna abilitazione per i non vincitori, e che, di conseguenza, tutti i controinteressati, in quanto non vincitori di quel concorso, non erano in possesso di alcun titolo di abilitazione all'insegnamento, al contrario della ricorrente abilitata per effetto del superamento del concorso del 1996 (a cui è seguito quello del 2001) e che, in quanto collocata



nelle GAE, aveva insegnato per ben 10 anni consecutivi acquistando quella professionalità che non sussiste in capo a soggetti appena immessi in ruolo senza avere mai insegnato.

Sicchè, per la procedura di mobilità, per il caso di specie, non poteva – e non può - che valere, ai sensi della stessa legge 107/2015, il solo criterio del punteggio (che, non a caso, per la sua quantificazione, prevede la prestazione di servizio negli anni precedenti, i titoli, ecc; in relazione, quindi, al merito in piena coerenza con i principi della P.A. di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione), appalesandosi, quindi, il CCNI dell'8.4.2016, chiaramente illegittimo; con la conseguenza che questo va disapplicato.

Per cui, tutti i docenti, ai fini della mobilità, dovevano essere valutati nella graduatoria, soltanto, in base al punteggio.

D'altra parte, l'interpretazione della legge non può che essere orientata alla salvaguardia dei diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione.

A conferma di quanto sopra, oltre alle altre decisioni sopra citate (che se lette attentamente non potranno che confermare la fondatezza del reclamo), si produce pure un commento, pubblicato su "Orizzonte Scuola", all'ordinanza del Tribunale del Lavoro di Ravenna del 3.2.2017, che chiarisce in modo inequivocabile la questione oggetto di causa.

^^^

Ciò premesso, la sig.ra Marchetta Gaetana Fortunata, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia questo Ecc.mo Collegio adito, in riforma integrale del provvedimento reclamato, accogliere il reclamo con qualsiasi statuizione e per l'effetto accogliere le domande svolte nel ricorso cautelare "ante causam" e, quindi:

1) In ordine al "fumus boni iuris", ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L.



31), Trupiano Alessia (punti 30), Torre Maria (punti 15), Violetti Lucia Rosa (punti 18), Zucco Maria (punti 26), Zanghì Maria Serena (punti 16) Maniaci Carmela (punti 29), Palmeri Raquela (punti 12) – essendo un numero rilevante e senza indicazione di residenza autorizzare la notifica ex art. 151 cpc, (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e/o anche dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina:

6) Subordinatamente, ordinare all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina di comunicare tutti gli indirizzi dei predetti controinteressati;

7) Riservare ogni decisione sul risarcimento del danno, per quanto anche sarà quantificato, tanto più per il caso di mancato accoglimento totale e/o parziale della domanda cautelare, nella sede di merito;

8) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile, che ricade in materia di lavoro e che si tratta di un giudizio di reclamo e che il contributo dovuto è di euro 147,00.

Si produce: -) ordinanza reclamata; -) ricorso per riassunzione introduttivo del giudizio davanti al Tribunale del Lavoro di Treviso; -) memoria difensiva del MIUR; note difensive di udienza del 24.1.2017 e relativa documentazione menzionata; -) verbali di udienza del 26.1.2017 e del 9.2.2017; -) preverbale depositato nel fascicolo telematico il 24.1.2017, con la relativa documentazione citata e depositata; -) videata polisweb del fascicolo telematico del ricorso di primo grado Punto di Accesso Giuffrè; -) documentazione prodotta con il ricorso per riassunzione: ordinanza del Giudice del Lavoro di Barcellona P.G. unitamente al relativo verbale di udienza del 25.10.2016; ricorso introduttivo; decreto di fissazione udienza; nota di iscrizione a ruolo del ricorso depositato al Tribunale del Lavoro di Barcellona P.G.; contributo unificato; documentazione prodotta con



il deposito del ricorso introduttivo [copia stralcio della GAE relativa al triennio 2014/2017 con il punteggio della ricorrente; attestazioni del MIUR dei titoli abilitanti (del 18.10.1996 per l'insegnamento nella scuola primaria; del 22.10.2001 per l'insegnamento nella scuola elementare statale nella Regione Sicilia; del 22.10.2001 per l'insegnamento nella scuola materna statale nella Regione Sicilia); copia della proposta di assunzione; copia del provvedimento di assegnazione della sede provvisoria all'I.C. Foscolo di Barcellona P.G. (ME); copia del contratto a tempo indeterminato del 28.11.2015 stipulato con I.C. Ugo Foscolo di Barcellona P.G. (ME); copia della domanda di mobilità; comunicazione del MIUR di assegnazione sede Veneto Ambito 0014 del 29.7.2016; comunicazione email di assegnazione I.C. Spresiano in provincia di Treviso del 24.8.2016; copia del bollettino della mobilità pubblicato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina in data 29.7.2016; copia stralcio del bollettino della mobilità a livello nazionale con indicazione della sede assegnata alla ricorrente; copia del bollettino dei movimenti dell'USP di Treviso, in ordine alfabetico; reclamo del 3.8.2016; richiesta di tentativo di conciliazione dell'11.8.2016; copia dello stato di servizio della ricorrente; copia della tabella di prossimità tra province italiane; copia della nota dell'USR della Sicilia Direzione Generale relativa alle suddivisioni degli ambiti interni ai singoli Ambiti delle Province; copia dell'O.M. n. 241/2016 dell'8.4.2016; copia del CCNI sulla mobilità dell'8.4.2016; copia delle ordinanze cautelari nn. 3588, 3589 e 3590 dell'1.7.2016 del Tar di Roma; comunicazione fissazione U.P.]; documentazione prodotta prima dell'udienza del 25.10.2016 (attestazione pec della notifica del ricorso promosso da Marchetta Gaetana contro il MIUR, del decreto di fissazione udienza e della procura alle liti, avvenuta per via telematica, al MIUR, al MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, al MIUR Ufficio Scolastico Provinciale di Messina; attestazione da parte del MIUR, datata 4.10.16 della avvenuta pubblicazione, sul sito del MIUR, in particolare tra le news di area Ministero e nelle aree telematiche "Atti di notifica", di quanto disposto dal Tribunale di Barcellona P.G. Sezione Lavoro); videata polisweb del fascicolo telematico Punto di Accesso Giuffrè; sentenza Cass. civ. sez. lav. n. 280/2016; ordinanza del Tribunale di Brindisi; ordinanza del Tribunale di Taranto; ordinanza del Tribunale di Trani; ordinanza del Tribunale di Patti; -) ordinanza del Tribunale del Lavoro di Trani del 16.9.2016; ordinanza del Tribunale del Lavoro di Taranto del 20.9.2016;



